

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. –Dipartimento Interregionale

RIUNIONE VENERDI' 3 MAGGIO 2013

1. Ricorso A.S.D. SANTHIA' CALCIO

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di €1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Santhia' Calcio/Calcio Chieri 1955 del 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)

2. Ricorso A.S.D. SANTHIA' CALCIO

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica fino al 30.9.2013 inflitta al sig. Koetting Giovanni seguito gara Santhia' Calcio/Calcio Chieri 1955 del 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)

3. Ricorso A.S.D. SANTHIA' CALCIO

RESPINTO

Avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Lazzeri Federico seguito gara Santhia' Calcio/Calcio Chieri 1955 del 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)

4. Ricorso S.S.D. CITTA' DI POTENZA

INAMMISSIBILE

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Polichetti Carmine seguito gara Potenza/Bisceglie del 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)

5. Ricorso U.S. SAMBENEDETTESI 2009 S.S.D.

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina le sanzioni infliggendo l'inibizione per mesi 6 e ammenda di €500,00 al signor Catullo Cimmino e ammenda di € 1.000,00 alla reclamante.

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per mesi 10 al Sig. Catullo Cimmino;
- dell'ammenda di €5.000,00 alla reclamante;

inflitte seguito deferimento della Procura Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 96 N.O.I.F. e 33 Regolamento S.G.S., e dell'art. 4, comma 2, C.G.S. - nota n. 3983/302pf11-12/GR/mg dell'8.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2013)

6. Ricorso S.S.D. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara inflitta al calc. Lepre Enzo seguito gara CTL Campania/Puteolana Internapoli del 21.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 22.4.2013)